

Statuto dell'Associazione "FOTOLUPO E.T.S."

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione "FotoLupo – E.T.S.", da ora in avanti denominata semplicemente "Associazione", con sede legale nel Comune di Montelupo Fiorentino (FI) Via Rovai 43 e con durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, ha carattere democratico e apolitico nel completo ed assoluto rispetto dei principi ispiratori della Costituzione Italiana.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Codice del terzo settore, Art. 5 lettera d), nel campo della promozione e della diffusione della cultura della Fotografia e delle Arti audiovisive in ogni loro forma espressiva, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati.

L'Associazione, per gli scopi sopra descritti, può:

- promuovere la cultura fotografica e delle arti visive;
- organizzare mostre e manifestazioni fotografiche;
- organizzare corsi e incontri formativi e divulgativi;
- promuovere iniziative didattiche per l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività legate alla fotografia e alle arti audio-visive;
- promuovere ed organizzare conferenze sui vari temi della fotografia con il concorso e la partecipazione di fotografi e/o video maker professionisti e non;
- organizzare e partecipare a manifestazioni locali, nazionali o internazionali inerenti le attività di interesse generale dell'Associazione;

L'Associazione collabora con altre associazioni che perseguono obiettivi affini, sia in ambito nazionale che internazionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere.

Art. 4 – Assemblea dei Soci

Nell'Assemblea dei Soci (in breve, Assemblea) hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.

Le assemblee sono di tipo ordinario e straordinario. Possono svolgersi in presenza, tramite servizi telematici o con modalità mista.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del numero degli associati, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene mediante comunicazione scritta all'indirizzo fisico e/o telematico, risultante dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La comunicazione riporta il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il primo trimestre, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati o almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati, in proprio o per delega ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni delle assemblee avvengono tramite voto palese, tranne nei casi di cui all'Art. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono valide esclusivamente riguardo agli argomenti contenuti nell'Ordine del Giorno.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare agli incontri del Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate, anche se estranee all'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un biennio, tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per 2 (due) volte consecutive.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri Consiglio Direttivo stesso (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza semplice. In caso di votazione paritaria prevarrà la posizione sostenuta dal Presidente o dal Vicepresidente in mancanza del primo.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso, anche con mezzi di comunicazione telematica, almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
- affidare al Presidente compiti e deleghe;
- nominare cariche secondarie interne all'associazione con compiti specifici e durata limitata al fine di facilitare la gestione;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;

- amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei Soci;
- fissare le norme per l'utilizzo e la destinazione delle attrezzature, dei materiali fotografici e l'accesso alla sede ed ai suoi locali;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, anche autorizzando la spesa;
- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti Soci;
- disporre l'esclusione dal Consiglio Direttivo per i membri che siano stati assenti ingiustificati per 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ha inoltre il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- nominare un Segretario all'inizio di ogni adunanza, che avrà il compito di redigere il verbale della stessa;
- svolgere attività di ordinaria e straordinaria amministrazione seguendo le direttive del Consiglio, al quale deve rendere conto dell'attività compiuta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente invia la comunicazione di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Art. 7 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione, del conto corrente bancario e degli altri strumenti di pagamento e ne tiene idonea contabilità;
- controlla la tenuta dei libri contabili ed effettua le relative verifiche, predispone il rendiconto contabile accompagnato da idonea relazione;
- rendiconta al Consiglio Direttivo le spese di gestione e le entrate sociali;
- custodisce il libro degli associati, dei volontari e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- cura e gestisce il Patrimonio dell'Associazione come definito all'art. 16 del presente Statuto;
- ha facoltà di operare in autonomia, su richiesta e supervisione del Consiglio direttivo, sugli strumenti di spesa dell'associazione.

Art. 9 - Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 11 - Ammissione e numero degli associati

L'Associazione non dispone limitazioni né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Il numero massimo degli associati è illimitato e non può essere inferiore a 10 persone fisiche.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, enti del Terzo settore e associazioni senza scopo di lucro che condividano le finalità statutarie e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e le loro conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una richiesta tramite apposito modulo, che dovrà contenere:

- i dati identificativi ed un recapito per le comunicazioni, secondo le modalità stabilite dal Consiglio;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- eventuali informazioni accessorie disposte dal Consiglio Direttivo, raccolte per fini statistici, che il richiedente potrà fornire facoltativamente.

La delibera delle domande è accolta entro trenta giorni dalla data di presentazione: in caso di assenza di una risposta entro dato termine, la domanda si considera accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a fornirne motivazione.

La delibera di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 13.

Art. 12 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione e fruire delle risorse messe a disposizione dall'Associazione secondo i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dello svolgimento di attività promosse, coordinate, o in ogni caso preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, e opportunamente documentate;
- essere informati dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni riguardanti lo svolgimento delle attività sociali;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio;
- se attivi in qualità di volontari, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, secondo le modalità preventivamente concordate.

Art. 13 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può essere escluso dall'Associazione nel caso in cui contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione. L'Assemblea può quindi deliberare

sull'esclusione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il mancato adempimento agli obblighi relativi alla quota associativa costituisce motivo di tacito recesso dallo status di associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 14 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e/o privato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti i libri e le minute delle riunioni sono conservati a cura del Consiglio Direttivo nella forma e nella sede che sarà ritenuta più opportuna dal Consiglio stesso e a disposizione di chi ne farà richiesta di consultazione secondo le procedure stabilite dai regolamenti interni.

Art. 15 – Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale secondo i termini di cui agli Artt. 4 e 5, e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 16 - Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili (attrezzature, arredi, materiali di consumo, strumenti elettronici e digitali), beni mobili registrati e beni immobili: questi ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i suindicati beni sono elencati con dovizia di particolari in un inventario che può essere consultato da ciascun socio;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 2 ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità specificate nel presente Statuto. L'Associazione

può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli associati o di terzi per le attività di interesse generale, elencate in Art. 2;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali convivi e sottoscrizioni a premi, ai sensi dell'Art. 2;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'Art. 2.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con i voti favorevoli di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'Art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.